

R.G. n. 6/2022 (+ 21/2022) Pref



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione I Civile – Fallimentare

N. 21/2022 R.F.

N. 21/2022 SENT.

N. 471/2022 CRON.

N. 35/2022 REP.

N. _____ R. SPESE

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-------------------|
| 1) Dott.ssa | Rosangela | Viteritti | Presidente. |
| 2) Dott.ssa | Mariarosaria | Savaglio | Giudice |
| 3) Dott. | Giorgio | Previte | Giudice rel. est. |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

avente ad oggetto la dichiarazione di fallimento di

[REDACTED]

nonché del socio illimitatamente responsabile [REDACTED]

Visto il ricorso con il quale [REDACTED] con ricorso del 12.1.2022 (nella proc. R.G. 6/2022) [REDACTED]
[REDACTED] in qualità di titolare della ditta omonima, con ricorso del 17.2.2022 (nella proc. R.G. 21/2022)
hanno chiesto che venga dichiarato il fallimento dell'imprenditore sopra indicato, e precipuamente:

- tanto di [REDACTED] impresa cancellata il 13.5.2021;
- quanto del socio accomandatario [REDACTED] e deceduto il [REDACTED]

esaminati gli atti, vista la documentazione prodotta, e sentito il Giudice relatore;

preso atto delle udienze prefallimentari, tenutesi in data 17 febbraio 2022 e 7 aprile 2022, ed a scioglimento della riserva assunta all'ultima delle quali;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento del detto imprenditore, in quanto:

- A) questo tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 LF perché nella sua circoscrizione, e cioè in Castrolibero (CS), in Contrada Ciraulo 17 si trova la sede principale ed effettiva della sua impresa;



B) l'impresa può essere dichiarata fallita nonostante la sua già intervenuta cancellazione non essendo decorso un anno dalla stessa, avvenuta il 14.5.2021 (vds. visura camerale allegata ai ricorsi) e tenuto conto dell'art. 10 l.f. secondo cui *"gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo"*;

C) il socio accomandatario [REDACTED] può essere dichiarato fallito nonostante lo stesso sia deceduto in data [REDACTED] (vds. certificato di morte all.2 ricorso [REDACTED] non essendo decorso un anno dalla morte ai sensi dell'art. 11 l.f. secondo cui *"l'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente"*, e non essendo, come detto, trascorso un anno né dalla cancellazione dal registro delle imprese né dal decesso;

D) è stata ritualmente curata la *vocatio in ius* della società, pur cancellata, e del fallito, pur defunto.

Il ricorrente [REDACTED] ha infatti fornito prova di aver instato ex art 78 c.p.c. per la nomina di un curatore speciale della Società in accomandita semplice, in assenza di legale rappresentante della stessa in seguito al decesso del sig. [REDACTED] socio accomandatario e legale rappresentante (vds visura pag.1) e di aver ottenuto, ad esito del procedimento N.R.G. 3015/2021 V.G. con decreto del 7.2.2022 la nomina di curatore speciale della [REDACTED] nella persona del professionista Avv. [REDACTED] notificata –di ricorso di fallimento, decreto collegiale di nomina G.I. e decreto del G.I. di fissazione udienza- il 4.3.2022 dal ricorrente [REDACTED], ed il 8.3.22 dal ricorrente [REDACTED] e dunque entro i 15 giorni prima (ex art. 15 l.f.) della seconda udienza, tenutasi il 7.4.2022 a seguito di rinvio della precedente per rinnovazione degli incombenenti notificatori.

Più precisamente, da parte del ricorrente [REDACTED] è stato notificata al curatore speciale anche l'istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. del 13.12.2021, ed il provvedimento di nomina del 7.2.2022.

Per quanto concerne la ritualità delle comunicazioni nei confronti del fallito, esse pure sono state adempiute, avendo il G.I. dato atto in udienza (vds verbale del 7.4.2022):

- dell'avvenuta notifica, da parte di [REDACTED] nella qualità di erede e vedova del signor [REDACTED] e deceduto il [REDACTED] socio accomandatario della [REDACTED] in data 7.3.2022;
- dell'avvenuta notifica da parte di [REDACTED] in data 28/2/2022, a [REDACTED] quale erede di [REDACTED] ricorso per dichiarazione di fallimento innanzi al Tribunale di Cosenza, Sezione I Civile – Fallimenti, iscritta al numero Rg 6/2022;
- dell'avvenuto deposito di rinuncia all'eredità:
 - o da parte di [REDACTED] il 6.10.21;
 - o da parte di [REDACTED] il 6.10.21;
 - o da parte di [REDACTED] il 6.10.21;
 - o da parte di [REDACTED] il 6.10.21;
 - o da parte di [REDACTED] il 16.3.2022, in corso di registrazione

Osserva dunque il Tribunale come alla luce del certificato storico di famiglia (all.9 ricorso [REDACTED]) -che vede come familiari il coniuge [REDACTED] e della rinuncia all'eredità di [REDACTED] in data antecedente al ricorso per fallimento, la notifica nei confronti delle persone interessate è stata ritualmente espletata con la notifica a [REDACTED] la cui rinuncia all'eredità porta data successiva ad entrambi i ricorsi di fallimento.

La stessa [REDACTED] si è costituita in data 5.4.2022, chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva: rileva il Tribunale come il profilo risulti irrilevante in sede prefallimentare, rimanendo delegata agli organi fallimentari (G.D. e curatore) ogni valutazione in ordine agli effetti del fallimento su [REDACTED] e il suo



patrimonio in relazione alla data della domanda di rinuncia all'eredità (intervenuta dopo la notifica del ricorso di fallimento, e prima della sentenza dichiarativa di fallimento).

Giova rilevare inoltre che la sig.ra [REDACTED] –ricevuta in udienza lettura del primo periodo dell'art. 11 co.II lf. con il quale si consente all'erede di chiedere il fallimento del defunto a condizione che non vi sia confusione con il suo patrimonio- nulla ha chiesto a riguardo, rappresentando quindi non intendere chiedere il fallimento (vds. verbale udienza 7.4.2022).

- E) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale –nel settore del commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari (vds. visura CCIAA aggiornata al 27.9.2021)- ed è pertanto soggetto alle disposizioni sul fallimento ai sensi dell'art. 1 LF;
- F) il debitore è soggetto dimensionalmente fallibile, atteso che, il curatore speciale pur comparso (a mezzo delegata) –tantomeno il coniuge [REDACTED] non ha rappresentato elementi in grado di consentire di superare la presunzione di superamento soglie prevista dall'art. 1 l.f..

Peraltro già solo il carico erariale acquisito nei confronti della Società in accomandita semplice, per € 309.762,67, rappresenta un indice rivelatore della presenza di significativa debitoria, presumibilmente concorrente al superamento della soglia di cui all'art. 1 co.II lett.C.

- G) La società resistente risulta insolvente.

Essa infatti presenta debiti certi, incontestati, per almeno € 325.000 circa, tenuto conto:

- Del carico erariale già richiamato (vds. verbale udienza e informativa di A.E.R. allegata in PCT il 21.2.2022;
- Del credito (di euro 15.226, 16) vantato da [REDACTED] incontestato, e certo, essendo fondato su sentenza della Corte di cassazione n. 9458/2020 (per credito dunque antecedentemente alla estinzione della società) ritualmente notificata all'indirizzo di residenza (via Bari 11, Rende), concernente condanna alle spese a seguito di declaratoria di inammissibilità (per € 10.000, oltre oneri (vds. all.1 ricorso [REDACTED])

Inoltre, oltre a tali crediti, certi, risulta –nei limiti della cognizione incidentale propria di questa fase-meritevole di essere tenuto in considerazione il credito di € 56.964,10 vantato dal ricorrente [REDACTED] a titolo di TFR, seppur fondato in ricorso unicamente su Busta paga TFR, certificazione Unica 2021, libretto di lavoro ed estratto contributivo.

A prescindere dalla fondatezza di tale ultimo credito, in ogni caso sussistano concordanti indici rivelatori dell'insolvenza:

- Intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, prima del decesso del socio;
- Cancellazione senza effettuazione del previo procedimento di liquidazione;
- Conseguente inattività della società;
- Rinuncia all'eredità da parte delle chiamate all'eredità;
- Pluralità di soggetti nei confronti dei quali vi è esposizione debitoria, per come supra illustrato;
- Incapacità dell'impresa di far fronte nemmeno con il proprio attivo alla debitoria, sia poiché cancellata sia in ogni caso per mancanza di beni patrimoniali della società, come dichiarato in udienza dal curatore speciale a seguito di controllo (vds verbale udienza)



Osserva incidentalmente il Tribunale che invece il socio accomandatario Loizzo disponeva di patrimonio immobiliare (vds. visura catastale all.11 ricorso [REDACTED], nondimeno non sono stati forniti elementi probatori idonei a superare quelli portati dai ricorrenti.

Tutto quanto precede consente di concludere incontrovertibilmente nel senso della sussistenza del requisito di cui all'art. 5 L.F. ovvero l'impossibilità per la società in accomandita semplice di contare su mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

- H) l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati -ai sensi dell'art. 15 ultimo comma L.F.- risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore a € 30.000.

Da quanto precede risulta con evidenza la sussistenza di tutti gli elementi richiesti dalla normativa per poter dichiarare il fallimento della società in accomandita semplice [REDACTED] -nonostante cancellata dal registro delle imprese, ma entro l'anno- nonché del socio illimitatamente responsabile [REDACTED] -nonostante deceduto, sempre nell'ultimo anno;

P.Q.M.

visti gli artt. 1, 5 e ss. lf;

DICHIARA

il fallimento di

[REDACTED]
con sede in [REDACTED] - cancellata il 14.5.2021;

nonché di:

[REDACTED]
nato a [REDACTED] e deceduto [REDACTED] (c.f. [REDACTED])

nella qualità di socio illimitatamente responsabile

NOMINA

giudice delegato il dott. **Giorgio Previte**

NOMINA

curatore **Avv. Antonella Benedetti**, professionista in possesso dei requisiti di cui al novellato art. 28 lf

ORDINA

al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;

ORDINA

al curatore, ai sensi degli artt. 752 ss. c.p.c. e 87 lf, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni e di immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili



che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni del debitore, ovunque essi si trovino, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica.

Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo, in data **5 luglio 2022 ad ore 11:30** davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Cosenza, sezione I Civile -ufficio fallimenti, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 lf e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 lf;

INVITA

il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura dell'indirizzo pec;

ORDINA

ai sensi dell'art. 17 lf, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al curatore e al Pubblico Ministero, nonché trasmessa per estratto al competente Ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione.

Così deciso in Cosenza il 13 aprile 2022.

Il giudice est.

Dott. Giorgio Previte

Il Presidente

Dott. ssa Rosangela Viteritti

